



BREXIT. LE ISTRUZIONI INPS SULLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

In conseguenza del recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dell'entrata in vigore dell'accordo di recesso, l'INPS, con la circolare del 4 febbraio 2020, ha messo in evidenza gli effetti della Brexit sugli accordi comunitari di sicurezza sociale che regolano le prestazioni pensionistiche, familiari, di disoccupazione, malattia, maternità e paternità, distacchi di lavoratori all'estero.

Per effetto delle normative, è previsto un periodo di transizione dei regolamenti comunitari fino alla data del 31 dicembre 2020, così da garantire l'applicabilità, sia per i cittadini UE nel Regno Unito che viceversa, della normativa comunitaria attualmente in vigore.

Durante il periodo transitorio il Regno Unito, anche se ha cessato di essere uno Stato membro dell'UE, continuerà ad applicare il diritto dell'Unione.

Fino al 31 dicembre 2020, continueranno quindi ad applicarsi le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi per il diritto e il calcolo delle prestazioni pensionistiche, anche qualora la domanda venga presentata successivamente alla data del 31 dicembre. In attesa di una

nuova regolamentazione, sono totalizzabili i periodi assicurativi maturati nel Regno Unito fino al 31 dicembre 2020 (anche ai fini dell'accertamento dei requisiti per la prosecuzione volontaria).

In merito alle prestazioni sociali, per le domande di disoccupazione indennizzata, sono garantiti i benefici previsti dalla legislazione comunitaria per periodi fino al 31 dicembre 2020, sia per le domande presentate prima di tale data e in corso di trattazione, sia per le domande presentate successivamente (purché ci siano i requisiti verificati entro il 31 dicembre 2020). Se la cessazione dell'attività lavorativa è avvenuta in Italia, si potranno utilizzare i periodi assicurativi risultanti sotto la legislazione del Regno Unito, sino al 31 dicembre 2020. I titolari di prestazione di disoccupazione che si recano nel Regno Unito, continueranno a percepire le prestazioni in virtù del principio di esportabilità fino al 31 dicembre 2020.

Le domande relative alle prestazioni familiari, di maternità o malattia e relative alla normativa sui distacchi dei lavoratori all'estero, saranno accolte entro il 31 dicembre 2020.

CAMPAGNA DI ESISTENZA IN VITA: LETTERE AI PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO

È iniziata ad ottobre la Campagna di esistenza in vita promossa da INPS e CITIBANK NA per i pensionati residenti all'estero. Sono state inviate complessivamente 131.135 lettere ai pensionati residenti nel Continente americano (97.193), in Europa (29.560), nei Paesi asiatici e del medio ed estremo Oriente (1.613), nei Paesi scandinavi (1.322), in Africa (190) e in Oceania (1.257).

La verifica riguarda il 2020/2021.

Sempre nel mese di ottobre, CITIBANK ha inviato anche i moduli per l'accertamento dell'esistenza in vita ai pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania che, a causa della pandemia, non hanno portato a termine la prima fase della Campagna relativa agli anni 2019/2020.

Per assicurare la regolarità dei pagamenti delle pensio-





ni estere, ogni anno CITIBANK NA, l'Istituto di credito che esegue per conto dell'INPS i pagamenti al di fuori dell'Italia, provvede ad inviare i moduli di richiesta di attestazione ai pensionati. I pensionati, non appena ricevute le lettere, hanno quattro mesi di tempo per inviare a CITIBANK il modulo di attestazione dell'esistenza in vita tramite gli uffici consolari, i Patronati e le autorità locali. Qualora il processo

di verifica non avvenga nei termini fissati (entro il mese di febbraio 2021), l'Istituto assicurerà comunque il pagamento della rata di marzo 2021, in contanti, presso le Agenzie di Western Union. INPS fa sapere che solo in caso di mancata riscossione personale e di mancata produzione dell'attestazione di esistenza in vita, entro i primi giorni del mese di marzo 2021, il pagamento sarà sospeso dalla banca.

PENSIONI ESTERO. SERVIZIO DI VIDEOCHIAMATA PER L'ACCERTAMENTO DI ESISTENZA IN VITA

I pensionati che riscuotono la pensione all'estero, che stanno ricevendo da parte di Citibank NA i moduli per l'accertamento dell'esistenza in vita, potranno rapportarsi con gli uffici consolari e gli uffici di Patronato anche tramite un servizio di videochiamata.

INPS fa sapere sul proprio sito che questa nuova modalità, che si aggiunge alle consuete procedure che prevedono la presenza fisica del pensionato presso un soggetto qualifi-

cato per la sottoscrizione del modulo di esistenza in vita, è il risultato di un progetto condiviso tra l'Istituto e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Gli uffici di Patronato, in particolare le sedi dove operano impiegati che in base alla legge dello Stato sono considerati, per i loro titoli locali, da INPS come testimoni accettabili, potranno utilizzare il servizio di videochiamata per rapportarsi con i pensionati.

BREVI PERIODI DI LAVORO ALL'ESTERO: CHIARIMENTI INPS. IL CASO TEDESCO

I periodi di assicurazione o di residenza inferiori a un anno

Il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, coordina le legislazioni nazionali in materia di previdenza sociale al fine di proteggere i diritti di previdenza sociale delle persone che si spostano all'interno dell'Unione europea.

All'art. 48, il Regolamento stabilisce che l'istituzione di uno Stato membro non è tenuta a corrispondere prestazioni ai lavoratori se la durata totale dei periodi di lavoro, compiuti sotto la sua legislazione, è inferiore a un anno e se, tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di tale legislazione.

Ciò premesso, è importante evidenziare che, ai fini della totalizzazione dei contributi, sono utili anche i periodi inferiori a un anno. In questi casi, i contributi sono presi in considerazione dallo Stato presso il quale l'interessato matura il

diritto a pensione. La quota di pensione derivante da tale contribuzione sarà pagata dallo Stato che eroga la pensione solo a decorrere dal perfezionamento dei requisiti previsti dalla legislazione dello Stato presso cui risulta accreditata la contribuzione inferiore all'anno. Nel caso di più periodi di lavoro inferiori a un anno, svolti in più Paesi della Comunità europea, sarà l'ultimo Stato, in cui l'interessato ha prestato l'attività lavorativa, a considerare tutti i periodi di lavoro come se fossero stati svolti sul suo territorio.

Chiarimenti INPS

L'INPS, con il messaggio n. 2797/2020, fornisce chiarimenti in merito ai lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata o autonoma (settore privato e pubblico) in uno Stato membro, cosiddetta "marginale", contestualmente a quella esercitata in Italia. Per "attività marginali" si intendono quelle prestazioni lavorative che coprono meno del 5% del normale orario di lavoro e/o meno del 5% della retribuzione globale.





La normativa comunitaria impone la valutazione di queste attività secondo la legislazione del paese di residenza, cioè l'Italia, a condizione che vi sia svolta l'attività sostanziale, cioè venga prodotto almeno il 25% dell'attività complessivamente svolta.

Obbligo di comunicazione

Anche nelle circostanze sopra descritte, il lavoratore è tenuto a informare l'INPS della propria situazione lavorativa per consentire la determinazione della legislazione applicabile al lavoratore e rilasciare apposita certificazione "A1" (legislazione italiana).

In caso di omessa comunicazione, e qualora lo svolgimento dell'attività abbia dato luogo a un accredito di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione straniera, l'INPS, non appena viene a conoscenza della situazione dell'interessato, dovrà valutare se l'attività svolta possa essere considerata "marginale" o comunque non sostanziale.

In caso affermativo, la legislazione applicabile resta quella italiana, facendo in questo modo venir meno il riconoscimento del periodo assicurativo straniero che non potrà,

quindi, essere valorizzato ai fini di una successiva totalizzazione comunitaria.

Il problema tedesco

I chiarimenti forniti dall'INPS nel messaggio n. 2797/2020 riguardano lo svolgimento di brevi periodi di lavoro in Germania da parte di lavoratori dipendenti italiani.

Per questi lavoratori, la legislazione tedesca riconosce, per periodi di lavoro inferiori a un mese, l'accredito contributivo di un mese pieno. Questa attività lavorativa svolta in Germania per brevissimi periodi ha comportato l'accredito di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione tedesca, sovrapposta a quella versata in Italia. Tale contribuzione ha consentito, in virtù delle norme comunitarie, la valorizzazione dei periodi di istruzione universitaria svolta in Italia e, per effetto della totalizzazione internazionale, in alcuni casi, è stato possibile ottenere l'anticipazione della decorrenza della pensione italiana. Secondo l'INPS, sulla base delle considerazioni svolte, questi effetti non sono legittimi, pertanto, procederà d'ufficio al riesame delle domande di pensione già istruite e/o definite.